

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Art. 96 c.p.c.: responsabilità aggravata del creditore pignorante sussiste non solo se si attiva il processo, ma anche se si prosegue.

La responsabilità del creditore pignorante ex art. 96, comma 2, c.p.c. sussiste non solo se inizia una esecuzione ingiusta, ma anche se la prosegue, essendone venuti meno i presupposti legittimanti il suo esercizio. Tale eventualità si registra anche nel caso in cui i creditori pignoranti non abbiano curato gli adempimenti necessari affinché i debitori potessero ottenere la cancellazione della trascrizione del pignoramento; trascrizione che i creditori non avevano più diritto di mantenere, avendo i debitori provveduto ad estinguere il debito.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 31.1.2014, n. 2103

...omissis...

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Riguardo ai rilievi svolti nella memoria di parte ricorrente, si osserva che essi non sono idonei a confutare le argomentazioni svolte nella relazione, quanto alla sussistenza di una responsabilità dei creditori pignoranti per le conseguenze pregiudizievoli derivate ai debitori, non solo dall'imposizione di un pignoramento illegittimo (ciò, che non è nel caso di specie), ma anche dalla mancata cancellazione della formalità pregiudizievole, quando questa non abbia più ragione di permanere perchè è venuto meno il diritto dei creditori di agire esecutivamente, avendo i debitori soddisfatto il debito.

Il percorso argomentativo delineato nella relazione, in effetti, non è esplicitato

nella motivazione della sentenza impugnata, pur trovando riscontro nella decisione; pertanto, quest'ultima va confermata, ma la motivazione necessita delle integrazioni di cui appresso, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c.. La norma di riferimento è l'art. 96 cod. proc. civ., che sanziona l'uso strumentale del processo in vista di scopi diversi da quelli per cui è preordinato, contemplando una tutela di tipo aquiliano con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 cod. civ., la quale attribuisce il potere di formulare un'istanza collegata e connessa all'agire o al resistere in giudizio, che di norma non può configurarsi come potestas agendi esercitabile fuori del processo in cui la condotta generatrice della responsabilità aggravata si è manifestata e, quindi, in via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice; tuttavia questa regola consente l'eccezione nei casi in cui la possibilità di attivare il mezzo sia rimasta preclusa in forza dell'evoluzione propria dello specifico processo dal quale la stessa responsabilità aggravata ha avuto origine (così, da ultimo, Cass. n. 18344/10).

Pertanto, con riguardo più specificamente alla responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 2 che viene in rilievo nel caso di specie, se di regola competente a decidere sull'an e sul quantum della relativa domanda, qualora riguardi l'instaurazione illegittima di un procedimento di esecuzione forzata, è il giudice dell'opposizione alla stessa (cfr. Cass. n. 24538/09), nel caso in cui un'opposizione all'esecuzione non sia stata proposta ed il processo esecutivo si sia estinto, come nel caso di specie, non può escludersi la proponibilità dell'azione di responsabilità processuale aggravata dinanzi ad altro giudice.

Quanto ai presupposti di quest'ultima, va confutato l'assunto dei ricorrenti, sviluppato in particolare nella memoria depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ., secondo cui essa non sussisterebbe qualora il pignoramento sia stato legittimamente trascritto da parte del creditore munito di titolo, poichè questi non sarebbe tenuto a curarne la cancellazione dopo l'avvenuta soddisfazione del proprio credito e l'estinzione, perciò anticipata, del processo esecutivo.

La responsabilità del creditore pignorante ex art. 96 c.p.c., comma 2, sussiste non solo se inizia un'esecuzione ingiusta, ma anche se la prosegue, essendone venuti meno i presupposti legittimanti il suo esercizio. A quest'ultima eventualità è riconducibile l'ipotesi verificatasi nel caso di specie, in cui i creditori pignoranti non hanno curato gli adempimenti necessari perchè i debitori potessero ottenere la cancellazione della trascrizione del pignoramento; trascrizione, che i creditori non avevano più diritto di mantenere, avendo i debitori provveduto ad estinguere il debito.

Il ricorso va perciò rigettato.

La peculiarità del caso di specie legittima la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

la Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte suprema di cassazione, il 4 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014